



Prefettura di Rimini
Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica - Ufficio Antimafia

PREMESSO che l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012 n. 190 ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, operanti in settori "sensibili" non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list") e che con D.P.C.M. 18 aprile 2013 sono state dettate le "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, legge 6 novembre 2012 n. 190";

VISTO l'art. 4-*bis*, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha modificato l'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, parzialmente variando le attività inserite nella lista ed introducendone ulteriori;

VISTI i decreti prot. n. 11924 del 20.3.2017 e prot. n. 45771 del 2.10.2018 con cui è stata disposta l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa della società "ADRIACOOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede legale a Rimini in via Dina Sassoli n. 24 – P.Iva 03698840406;

VISTA la comunicazione dell'interesse a permanere iscritto presentata in data 2.7.2019 dal Sig. D'Angelo Giulio, nato a Avellino il 14.6.1971 e residente a Rimini in Via Ferrante Aporti n. 9, in qualità di presidente del CdA della società "ADRIACOOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", per i seguenti settori:

- Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- Autotrasporto per conto di terzi;
- Guardiania ai cantieri;

ESPERITE le verifiche di rito nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione del Gruppo Provinciale Interforze svoltasi in data 6 ottobre 2020;

RITENUTO, pertanto, che permangono i presupposti per l'iscrizione della società "ADRIACOOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" negli elenchi di cui trattasi;

CONSIDERATO che, in virtù della modifica apportata dal citato art. 4-*bis*, D.L. 23/2020, le attività di "trasporto di materiali a discarica per conto di terzi" e "trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi" sono confluite nella nuova categoria di "servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti";



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica - Ufficio Antimafia

VISTI l'art. 1, commi dal 52 al 57, L. n. 190/2012 e s.m.i. ed il D.P.C.M. 18 aprile 2013;

DECRETA

è confermata l'iscrizione della società "ADRIACOOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede legale a Rimini in Dina Sassoli n. 24, P.Iva 03698840406, nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, L. n. 190/2012 e al D.P.C.M. 18 aprile 2013 per i seguenti settori:

- Autotrasporto per conto di terzi;
- Guardiania ai cantieri;
- Servizi ambientali, comprese le attività' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'impresa ha l'obbligo di comunicare alla presente Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche; la mancata osservanza di detto obbligo comporta la cancellazione dall'elenco.

Salvo gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, l'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stata disposta. È onere dell'impresa comunicare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco, anche per settori di attività ulteriori o diversi. In difetto, si procederà d'ufficio alla cancellazione dal suddetto elenco.

Dell'iscrizione verrà data pubblicità sul sito istituzionale della Prefettura nella sezione "Amministrazione trasparente".

Rimini, data del protocollo

IL DIRIGENTE L'AREA I
VICEPREFETTO
Amabile